

dei metodi statistici per il calcolo e la ripartizione dei SIFIM a livello comunitario; che tuttavia il calcolo e la ripartizione propriamente detti nonché l'organizzazione dell'infrastruttura necessaria per il controllo dell'applicazione dei metodi dovrebbero essere affidati agli Stati membri; che per questo motivo è necessario prescrivere che le autorità nazionali competenti abbiano accesso a tutti i dati disponibili a livello nazionale;

considerando che il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom⁽¹⁾, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con decisione 91/115/CEE⁽²⁾, sono stati rispettivamente consultati ai sensi dell'articolo 3 di ciascuna delle suddette decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di introdurre, seguendo una metodologia affidabile, il principio per la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM), descritti nell'allegato I dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96.

2. A tal fine gli allegati I e II dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Metodi

1. Durante il periodo di prova di cui all'articolo 4 gli Stati membri effettuano calcoli secondo i metodi descritti nell'allegato III del presente regolamento.

2. In base alla valutazione dei risultati di tali calcoli è adottata una decisione relativa al metodo da usare per la ripartizione dei SIFIM, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Mezzi

1. Gli Stati membri assicurano che i dati necessari o le stime adeguate per effettuare questi calcoli siano immediatamente messi a disposizione dell'autorità nazionale incaricata di effettuare i calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'autorità nazionale si fa carico della raccolta di dati supplementari che ritiene necessari per i calcoli.

Articolo 4

Presentazione dei risultati dei calcoli durante il periodo di prova

Gli Stati membri presentano alla Commissione i risultati dei calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in conformità del seguente scadenziario:

i risultati per gli anni civili 1995, 1996, 1997 e 1998 sono presentati entro il 1° novembre 1999,

i risultati per l'anno civile 1999, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997 e 1998, sono presentati entro il 1° novembre 2000,

i risultati per l'anno civile 2000, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, sono presentati entro il 1° novembre 2001,

le prime stime per l'anno civile 2001, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, sono presentati entro il 30 aprile 2002.

Articolo 5

Valutazione dei risultati

1. In base ai risultati di cui all'articolo 4 la Commissione, dopo aver consultato il comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia, entro il 31 dicembre 2000, e una relazione finale, anteriormente al 1° luglio 2002, contenenti un'analisi qualitativa e quantitativa delle implicazioni dei metodi di prova per la ripartizione e il calcolo dei SIFIM descritti nell'allegato III.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure destinate a chiarire e a migliorare i metodi di prova descritti nell'allegato III, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

3. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione, dopo aver consultato il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, e secondo la procedura di cui all'articolo 7, adotta il metodo da usare per la ripartizione dei SIFIM, qualora i dati della relazione finale di valutazione dell'attendibilità dei risultati ottenuti durante il periodo di prova siano positivi.

4. Se nella relazione finale di valutazione di cui al paragrafo 1 la Commissione rileva che nessuno dei metodi di prova per la ripartizione dei SIFIM è più attendibile, per la corretta misurazione dell'attività economica, della ripartizione attuale a valore zero, essa presenta al Consiglio, se del caso, un'adeguata proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2223/96.

(¹) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

(²) GU L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1. 3. 1996, pag. 48).